

TORNATA DEL 13 GENNAIO

razioni religiose, e domanda l'acceleramento della discussione, e che gl'interessi delle popolazioni che colla loro pietà crearono la ricchezza di cui godettero le corporazioni sieno contemplati.

**PRESIDENTE.** Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione che si occupa della legge a cui si riferisce il deputato Fabrizi.

Il deputato Mandoj-Albanese, continuando la malattia da cui fu afflitto, la quale anzi ha messo i suoi giorni in pericolo, chiede un congedo di 15 giorni.

(È accordato.)

**VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.**

**PRESIDENTE.** Pregherei ora l'onorevole Fossa di riferire sopra un'elezione.

**FOSSA, relatore.** A nome dell'ufficio VIII ho l'onore di riferire sull'elezione fatta dal collegio di San Severo nella persona del signor Tondi Nicola.

Quel collegio fu convocato in forza del decreto reale 30 ottobre 1864 pel giorno 20 novembre successivo.

Quattro sono le sezioni: San Severo, Castelnuovo della Bannia, Serracapriola, Torremaggiore.

Gl'iscritti erano 745, i votanti furono 307; i voti si divisero nel modo seguente: Tondi Nicola ebbe voti 126, De Ambrosio Vincenzo 93, La Porta Berardino 48; 29 voti andarono dispersi, 11 furono dichiarati nulli.

Non avendo alcuno dei candidati riportata la maggioranza voluta dall'articolo 91 della legge elettorale politica, si dovette procedere alla seconda votazione per ballottaggio tra le persone dei signori Tondi Nicola e De Ambrosio Vincenzo, la quale ebbe luogo nel giorno 27 stesso mese. I votanti in questa seconda votazione erano 368 e si divisero in questo modo: 186 pel signor Tondi, 178 pel signor De Ambrosio; 4 schede furono annullate. Avendo l'onorevole Tondi conseguita la maggioranza dei voti, venne dal signor presidente dell'ufficio principale proclamato deputato al Parlamento.

Tutte le formalità furono regolarmente osservate, non vi fu alcun reclamo. Presero parte alla votazione alcuni inalfabeti, ed il loro numero era anche tale che, specialmente nella seconda votazione, avrebbe potuto spostare la maggioranza; ma la loro iscrizione sulle liste elettorali era giustificata dalle ben note disposizioni della Luogotenenza di Napoli. D'altronde la questione che avrebbe potuto sollevarsi in proposito venne già altra volta sciolta dalla Camera in senso favorevole alla validità dell'elezione. Sotto questi rapporti, l'elezione di cui ora si tratta avrebbe adunque dovuto essere convalidata. Se non che l'ufficio, a nome del quale ho l'onore di riferire, venne a riconoscere che il signor Tondi copre l'impiego di procuratore del Re presso il tribunale del circondario di Bari. Un dispaccio del Ministero dell'interno all'onorevole signor presidente della Camera toglie a questo riguardo ogni dubbio; il medesimo è così concepito:

« In evasione alla nota in margine segnata, il sottoscritto ha il pregio di far conoscere a vostra signoria che il signor Tondi Nicola è nato il 23 ottobre 1830, e copre il posto di procuratore del Re presso il tribunale del circondario di Bari coll'annuo stipendio di 6000 lire. »

Ora sa ognuno che in massima i funzionari ed impiegati regi con stipendio sul bilancio dello Stato non sono eleggibili, e l'impiego di procuratore del Re non è compreso nelle eccezioni ammesse dalla legge. Nè qui occorre di aggiungere inoltre che il numero degli impiegati appartenenti alla magistratura, che in via di eccezione può essere ammesso alla Camera, trovasi attualmente completo.

In conseguenza, l'ufficio che mi ha dato incarico di riferire, unanime si pronunciava nel senso di proporre alla Camera l'annullamento di questa elezione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'annullamento dell'elezione del collegio di San Severo.

(Sono approvate.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DEL TAVOLIERE DI PUGLIA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge concernente l'affrancamento del Tavoliere di Puglia.

Rammenta la Camera come in occasione della discussione dell'articolo 2° il ministro delle finanze avesse fatto riserva di presentare un articolo, il quale poi sarebbe stato posto in fine della legge che si è discussa. Il Ministero e la Commissione furono concordi in questo articolo, di cui do lettura:

« Cesserà con tutto l'anno 1865 nel Tavoliere ogni somministrazione gratuita di sale, o speciale riduzione sul prezzo del medesimo, senza pregiudizio delle indennità che potessero essere dovute sino all'epoca suddetta. »

Il signor relatore ha la parola per isvolgere questo articolo.

**MANCINI, relatore.** Non darò che una semplice spiegazione. La Camera rammenta che nell'articolo secondo, a proposta del ministro delle finanze, si sostituiscono alle parole *canone netto*, le altre di *canone attuale*. Si volle con ciò evitare il pretesto a domandare qualsivoglia specie di riduzione o depuramento del canone che attualmente si paga.

Un dubbio solo rimaneva, quanto alla detrazione del prezzo del sale, e la discussione in proposito iniziata fu troncata perchè si convenne che si sarebbe riservato di compierla e di deliberare su di essa, sopra un articolo speciale che il signor ministro avrebbe proposto.

Il ministro, dal punto di vista dell'interesse fiscale, ha creduto che non dovessero essere continuate nè la